

COMUNE DI SPILAMBERTO



P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29.11.2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 09.12.2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 - Funzioni	pag. 3
Art. 3 - Luoghi e orari della celebrazione	pag. 3
Art. 4 - Organizzazione del servizio	pag. 3
Art. 5 - Tariffe	pag. 4
Art. 6 - Danni e responsabilità	pag. 4
Art. 7 – Affidamento a soggetti terzi del servizio di assistenza ai matrimoni	pag. 4
Art. 8 - Disposizioni finali	pag. 8
Art. 9 – Entrata in vigore	pag. 9

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di celebrazione del matrimonio come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

ARTICOLO 2 – Funzioni

Per la celebrazione del matrimonio il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai soggetti di cui all'art. 1 co. 3 del D.P.R. 396/2000: dipendenti a tempo indeterminato, già in possesso della corrispondente qualifica, o al Segretario Generale.

Possono celebrare matrimoni anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dagli sposi.

ARTICOLO 3 – Luoghi e orari della celebrazione

Il matrimonio è celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, su domanda degli interessati, presso i seguenti luoghi individuati con apposito atto di Giunta Comunale che, per queste occasioni, assumono la denominazione di "Casa Comunale":

- Ufficio del Sindaco, Ufficio del Segretario Comunale e Sala Giunta presso la Sede comunale, ubicata in Piazza Caduti Libertà, 3;
- Sala del Torrione, ubicata in Corso Umberto I°;
- Spazio Eventi L. Famigli, ubicata in Viale Rimembranze n. 19;
- Rocca Rangoni, ubicata in Piazzale Rangoni;
- Villa Comunale Fabriani, ubicata in Via Roncati, 28.

Il matrimonio è celebrato, previo accordo intervenuto tra gli sposi e l'Ufficiale di Stato Civile, in via ordinaria tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

La preferenza espressa dagli sposi sarà accordata previa verifica della disponibilità dei luoghi e della fattibilità organizzativa.

La celebrazione fuori dalla "Casa Comunale" e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

ARTICOLO 4 - Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale competente alla organizzazione della celebrazione del matrimonio è l'Ufficio di Stato Civile.

Gli sposi potranno prendere visione delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni previo appuntamento telefonico e accompagnati da personale autorizzato.

La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data del matrimonio, previa sottoscrizione dell'atto di pubblicazione di matrimonio.

Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici, l'autorizzazione per l'uso dei locali e le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Gli sposi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni alla data/orario della cerimonia. L'autorizzazione sarà accordata previa nuova verifica della disponibilità dei luoghi e della fattibilità organizzativa.

Gli sposi dovranno provvedere al pagamento della tariffa dovuta presso la Tesoreria Comunale e presentare ricevuta del versamento all'Ufficio di Stato Civile almeno 15 giorni prima del matrimonio ovvero provvedere al pagamento secondo differenti modalità qualora il servizio di gestione delle sale e assistenza ai matrimoni venga affidato a soggetti terzi così come previsto dal successivo art. 7.

Qualora i servizi richiesti, per causa di forza maggiore, non venissero prestati, il Responsabile dei Servizi Demografici valuterà l'eventuale restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ARTICOLO 5 – Tariffe

Le tariffe forfetarie dovute per la celebrazione dei matrimoni, sono stabilite quale rimborso spese in rapporto al costo del personale, anche per servizi in appalto, per l'allestimento e vigilanza delle sale e per l'espletamento del servizio, oltre che per spese gestionali e di pulizia delle sale e locali annessi.

Le tariffe sono diversificate a seconda della residenza o meno nel comune di Spilamberto.

Si applicherà la tariffa residenti quando almeno uno degli sposi risulti residente nel comune.

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni nei luoghi individuati all'art. 3 del presente Regolamento, sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale conseguentemente all'approvazione del presente regolamento e, successivamente, saranno aggiornate con apposito provvedimento deliberativo.

ARTICOLO 6 - Danni e responsabilità

Eventuali danni che fossero arrecati a beni, mobili ed immobili, di proprietà comunale e concessi in uso per la celebrazione del matrimonio, riconducibili a responsabilità degli sposi e loro ospiti, saranno oggetto di richiesta di risarcimento, così come eventuali spese straordinarie di pulizia.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi nel tempo di utilizzo delle Sale.

ARTICOLO 7 – Affidamento a soggetti terzi del servizio di assistenza ai matrimoni

L'Amministrazione potrà affidare il servizio di assistenza ai matrimoni a soggetti terzi, fermo restando il coordinamento del competente ufficio di Stato Civile relativamente allo svolgimento delle necessarie pratiche amministrative che rimangono di esclusiva competenza dell'Ufficio stesso.

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia, e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

I presenti criteri si intendono modificati per effetto di sopravvenute norme statali e regionali vincolanti.

In tali casi, in attesa della formale modificazione dei presenti criteri, si applica la normativa sopraindicata.

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.

Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.